

COMUNE DI FOLLONICA

Provincia di Grosseto

Regolamento di contrasto all'evasione e per il rispetto dei principi di legalità in materia di tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 7 marzo 2022

INDICE

Art.1 – Norme di riferimento	pag.3
Art.2 – Oggetto del regolamento	pag.3
Art.3 – Definizione di irregolarità tributaria	pag.4
Art.4 – Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente	pag.4
Art.5 – Soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente	pag.5
Art.6 – Modalità di verifica delle istanze già autorizzate	pag.5
Art.7 – Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento .	pag.6
Art.8 – Norma di rinvio	pag.6

Art. 1

Norme di riferimento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 viene adottato il presente regolamento nell'intento di contenere l'evasione in ambito di fiscalità locale.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di tributi locali.

Art.2

Oggetto del Regolamento

1. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune di Follonica.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi comunque denominati: Tassa Rifiuti (TARI) – tributi sugli immobili (ICI – IMU – TASI) – imposta di soggiorno (IDS) – imposta comunale sulla pubblicità (ICP) oltre quelli di eventuale futura istituzione.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Ai fini del presente regolamento, il “competente Ufficio” è l'Ufficio competente al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività concernenti attività commerciali o produttive.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento l'addizionale comunale all'IRPEF relativamente alla quale il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate.
7. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le licenze, autorizzazioni, concessioni e i relativi rinnovi, nonché le segnalazioni certificate di inizio attività concernenti attività commerciali o produttive richieste per motivi di sicurezza e/o carattere sanitario.

Art.3

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vi è irregolarità tributaria allorché il soggetto passivo abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nell'art.2 a seguito di:
 - avvisi di accertamento notificati divenuti definitivi e non pagati entro i termini di legge
 - iscrizione a ruoli coattivi o decreti ingiuntivi o ingiunzioni fiscali non pagati in tutto o in parte entro i termini di legge
2. I provvedimenti di cui al comma 1 non devono essere oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale o di contenzioso in essere.
3. L'irregolarità del soggetto passivo sorge al maturare di un debito pari o superiore a euro 1.000,00 comprensive di eventuali sanzioni e interessi per i tributi elencati nell'art.2 comma 2 ivi compresi anche i provvedimenti già regolarmente notificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Non sono considerate irregolarità tributarie i provvedimenti oggetto di rateizzazione formalmente concessa dal Comune le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente rispettate.
5. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata direttamente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) anche mediante l'applicativo web.
6. Nel caso di persona giuridica la regolarità sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica stessa.

Art. 4

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi concernenti attività commerciali o produttive, il competente ufficio, tenuto conto dei termini di legge previsti per il rilascio del provvedimento o per l'accoglimento della richiesta, procede a chiedere tempestivamente all'Ufficio Tributi del Comune l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante.
3. Nel caso di posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune, l'Ufficio competente, comunica il mancato accoglimento della richiesta che diverrà efficace nel caso in cui il richiedente non regolarizzi la propria posizione entro il termine di 15 giorni oppure previsto dalla legge per il rilascio del provvedimento. La regolarizzazione dovrà essere dimostrata attraverso la trasmissione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme dovute all'Ufficio Tributi che provvederà ad informare l'Ufficio competente.
4. I contribuenti non in regola con i pagamenti tributari potranno procedere a regolarizzare la propria posizione presentando all'Ufficio Tributi apposita richiesta di rateizzazione. Per la concessione del numero delle rate si farà riferimento al comma 6 dell'art.14 del Regolamento delle Entrate.
5. Nel caso in cui la richiesta di rateazione di cui al comma 4 venga accolta, il competente ufficio, tempestivamente informato dall'Ufficio Tributi, a seguito del pagamento delle prime due rate, rilascia il provvedimento autorizzatorio avvisando l'interessato che in caso di

mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rientro il medesimo Ufficio provvederà ad attivare immediatamente la procedura di sospensione con conseguente avvio del procedimento di revoca del provvedimento rilasciato.

6. Per i debiti in carico ad Agenzia delle Entrate riscossioni si applicheranno le normative ad essa riferibili in base alle vigenti disposizioni di legge a cui il contribuente non in regola con i pagamenti dovrà rivolgersi per la richiesta della rateazione.

Art.5

Soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi che si trovano in posizione di irregolarità contributiva nei confronti del Comune

1. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, e dunque, in caso di esito negativo della verifica sulla regolarità tributaria, l'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi, viene emesso il provvedimento di sospensione da parte dell'Ufficio competente per un periodo di 60 giorni ovvero sino al giorno della regolarizzazione da parte del contribuente se antecedente.
2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di cui al comma 1 l'Ufficio competente avvierà il procedimento di revoca della licenza, autorizzazione o concessione.
3. Il soggetto di cui al comma 1 potrà regolarizzare la propria posizione tributaria presentando all'Ufficio Tributi apposita richiesta di rateizzazione. Per la concessione del numero delle rate si farà riferimento al comma 6 dell'art.14 del Regolamento delle Entrate. Per i debiti in carico ad Agenzia delle Entrate Riscossione si applicheranno le normative ad essa riferibili in base alle vigenti disposizioni di legge a cui il contribuente non in regola con i pagamenti dovrà rivolgersi per la richiesta di rateazione.
4. L'esibizione del pagamento delle prime due rate della rateazione al competente ufficio consente di attivare la procedura di revoca del provvedimento di sospensione di cui al comma 1 avvisando l'interessato che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata si provvederà ad attivare la procedura di sospensione e l'attivazione del procedimento di revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 6

Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento gli Uffici competenti inviano all'Ufficio Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni, concessioni attive, concernenti attività commerciali o produttive.
2. L'Ufficio Tributi provvederà entro 180 giorni dalla trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 alla verifica della regolarità tributaria dei soggetti ivi indicati dandone notizia all'Ufficio competente in caso di esito negativo.
3. I controlli sulla regolarità tributaria successivi verranno effettuati dagli uffici con cadenza annuale mediante l'invio da parte degli uffici competenti all'ufficio Tributi di un elenco di

soggetti che hanno licenze, autorizzazioni, concessioni attive concernenti attività commerciali o produttive.

4. L'ufficio Tributi effettua i controlli di cui al comma 3 comunicherà all'ufficio competente l'elenco dei soggetti morosi che provvederà alla notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi, viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 60 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'ufficio competente.
5. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di cui al comma 4 del presente articolo, l'ufficio competente avvierà il procedimento di revoca della licenza, autorizzazione o concessione.
6. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria tenendo conto di quanto indicato dal comma 3 dell'art.5 del presente regolamento.
7. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 7

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli Uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.
2. La Polizia Municipale vigila sull'efficacia dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati dagli Uffici competenti ai sensi del presente regolamento i cui nominativi verranno debitamente loro trasmessi.

Art. 8

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa di legge ed ai regolamenti approvati dall'Ente.